

EMENDAMENTO

ART. 3

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Variazione della denominazione istituzionale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n.481, provvede, con propria deliberazione, alla variazione della denominazione istituzionale, nella quale vengano messi in evidenza la funzione indipendente di regolazione, i settori o i servizi di pubblica utilità cui la medesima Autorità è preposta *ex lege*.»

D'Alì



Manselli



3.0.38

Relazione illustrativa

La norma è volta a dare applicazione a quanto previsto dalle leggi istitutive, da un lato, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (legge n. 287/1990), e, dall'altro, delle Autorità indipendenti di regolazione dei servizi di pubblica utilità (l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla legge n. 481/1995; l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge n. 249/1997; l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui alla legge n. 214/2011, di conversione del decreto-legge n. 201/2011). Tali leggi, infatti, stabiliscono espressamente, per ciascuna delle suddette Autorità, che a queste è riconosciuta una piena autonomia contabile (cfr. articolo 10, comma 6, legge n. 287/1990; articolo 2, comma 27, legge n. 481/1995; articolo 1, comma 9, legge n. 249/1997; articolo 37, comma 1, legge n. 214/2011, che rinvia alla precitata legge n. 481).

In particolare, l'emendamento proposto mira a consentire alle Autorità indipendenti ricomprese nel suo ambito applicativo di accompagnare l'equilibrato e corretto sviluppo dei settori economici con adeguati livelli di regolazione e controllo, anche tramite l'adozione di misure gestionali di contenimento della spesa alternative ma pur sempre equivalenti a quelle previste dalle disposizioni di legge in materia di finanza pubblica, assicurando, in ogni caso, il conseguimento dei medesimi risparmi previsti dalla legislazione vigente e la complessiva contribuzione prevista in favore del bilancio dello Stato

In definitiva, tale previsione salvaguarda gli obiettivi di finanza pubblica e i relativi saldi, garantendo, al contempo, il rispetto dell'autonomia finanziaria e indipendenza sia dell'Autorità antitrust sia dei Regolatori di settore sancito anche a livello sovranazionale

3.0.3a



CI SONO ALTRI
EMENDAMENTI SU
QUESTO ARGOMENTO

A.S. 1120

ART. 6

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«ART. 6-bis (Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali) 1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.»

SEN. PALERMO 

6.66

A.S. 1120 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Emendamento

6.215

TELECOM

All'articolo 6, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«~~20~~^{1-bis}. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiore al 15 per cento. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento. A tali società non si applicano le

~~disposizioni di cui al comma 1-bis. La Consob, con cadenza triennale, tenuto~~

conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma *1-bis*, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario

1-sexies. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1 e *1-bis* è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.

1-septies. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma *1-sexies* sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca".»


Sen. Massimo Mucchetti

Sen. Matteoli
Sen. Zanda
Sen. Schifani
Sen. De Petris
Sen. Fedeli
Sen. Lanzillotta
Sen. Gasparri
Sen. Mauro Maria Marino
Sen. Pelino
Sen. Consiglio

6.215

Relazione

La proposta emendativa ripropone sostanzialmente l'emendamento di riforma dell'Opa obbligatoria già presentato alle Commissioni riunite 5^a e 6^a nel corso dell'esame del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU. Quell'emendamento traduceva in norma la mozione approvata a larghissima maggioranza dall'Assemblea del Senato il 17 ottobre 2013. Come è noto, la proposta emendativa venne ritirata e trasformata in un ordine del giorno, anch'esso poi approvato dall'Aula in modo plebiscitario, su richiesta del Governo che, "dopo una valutazione collegiale", ne aveva fatto proprio il contenuto e aveva preso l'impegno ad adottare "in tempi brevissimi" il conseguente provvedimento. La richiesta di ritiro venne giustificata con l'esigenza di accelerare la conversione in legge del decreto Imu. Benché l'emendamento avesse un consenso così ampio da rendere assai probabile la sua approvazione in Commissione e in Aula, e benché non mancasse il tempo per una seconda lettura da parte della Camera, i proponenti accettarono l'invito del Governo nel quadro della leale collaborazione tra le Istituzioni della Repubblica. Dal 23 ottobre 2013, giorno dell'assunzione dell'impegno da parte dell'Esecutivo di fronte al Senato, è passato un tempo più che sufficiente a obbligarci alla reiterazione della proposta emendativa. Che naturalmente potrà essere ritirata qualora il Governo mantenga fede alla parola data adottando il provvedimento d'urgenza promesso.

La proposta, giova ricordarlo, ha l'obiettivo di tutelare meglio il risparmio, di provenienza nazionale e internazionale, investito in azioni di società quotate estendendo l'obbligo dell'Offerta pubblica d'acquisto (Opa) totalitaria al cambiamento del controllo di fatto, in seguito ad acquisti, fondato su una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30% del capitale ordinario, purché la stessa partecipazione sia superiore al 15%. In questo modo viene assicurata la tutela del risparmio, valore di rango costituzionale, e al tempo stesso, introducendo un *floor* del 15%, si evitano effetti distorsivi sugli assetti azionari delle società a capitale realmente diffuso.

L'accertamento delle situazioni di controllo di fatto è affidato alla Consob sulla base di una norma tale da evitare interpretazioni discrezionali. L'accertamento fa infatti riferimento alla nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria. Impegnando la Consob a redigere, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della norma, l'elenco delle situazioni societarie dove già oggi si

6.215

esercita il controllo di fatto, nei termini sopra descritti, si livella il terreno di gioco e si garantisce la certezza del diritto.

La proposta attribuisce inoltre alle società a bassa capitalizzazione la facoltà di modificare la soglia fissa per l'obbligo dell'Opa e di rinunciare alla seconda soglia, di cui alla presente norma, allo scopo di favorire la quotazione in Borsa delle piccole e medie imprese, quasi sempre a proprietà familiare.

L'urgenza dell'intervento è motivata dal caso Telco, una finanziaria che esercita il controllo di fatto su Telecom Italia, con circa il 22,4% del capitale ordinario e circa il 15% del capitale totale, ed è ora oggetto di transazioni finanziarie in fieri che escludono le minoranze azionarie della stessa Telecom Italia. Un fatto grave, che si ripete per la terza volta in capo all'ex monopolista delle telecomunicazioni nel breve volgere di 12 anni. Grave ma, al momento, legittimo, data la ormai conclamata debolezza dell'articolo 106 del Tuf.

Secondo le informazioni fornite da Telco al mercato, l'accentramento del controllo di Telecom Italia in capo alla società Telefonica de España avverrà a partire dal 1° gennaio 2014 con l'attribuzione dei diritti di voto alle azioni Telco di classe C emesse il 24 settembre 2013 in occasione del recente aumento di capitale riservato alla stessa Telefonica. Fino a quel momento, la modifica dell'articolo 106 del Testo unico della finanza sull'Opa obbligatoria non avrebbe effetti retroattivi sul caso Telco-Telecom. A certificare la correttezza di questa lettura della norma è stato lo stesso presidente della Consob, Giuseppe Vegas, nell'audizione del 26 settembre 2013 davanti alle Commissioni riunite 8^a e 10^a del Senato.

L'introduzione di una seconda soglia, legata al controllo di fatto, per far scattare l'obbligo dell'Opa andrà a modificare il quadro normativo entro il quale oggi si reggono gli assetti azionari non solo di Telecom Italia ma anche di non poche primarie società quotate in Borsa. Insomma, si tratta non di una norma *ad aziendam* ma di una norma *erga omnes*. Questa riforma potrebbe essere utile anche ai fini della cessione di quote delle partecipazioni pubbliche che il Governo ha annunciato. Se, tuttavia, qualche soggetto ritenesse di non ricadere nell'elenco redatto dalla Consob, per quanto la norma restringa al minimo il campo degli equivoci, ovvero ritenesse di avere acquisito il diritto ad aggiudicarsi il controllo di fatto di una società quotata senza nulla dare ai soci di minoranza in seguito ad accordi, che ritenesse perfezionati prima dell'entrata in vigore della norma, questo soggetto potrà sempre fare ricorso agli organi competenti con tutte le garanzie previste dall'ordinamento giuridico.

6.215

L'emendamento, anche questo va sottolineato, si muove nei margini di discrezionalità che la direttiva 2004/25/CE lascia agli Stati membri per poter individuare le forme migliori di tutela del risparmio in relazione alle peculiarità dei singoli mercati finanziari nazionali. Facendo tesoro dell'esperienza maturata in altri Paesi, tra cui la Spagna, dove opera la doppia soglia, l'Italia potrà finalmente eliminare il plusvalore che oggi si concentra nelle scatole cinesi o nelle piramidi societarie a danno della generalità degli investitori italiani e internazionali che acquistano azioni di società quotate.

Questo aggiornamento della normativa, fondato sull'analisi dell'esperienza, aumenta la trasparenza del mercato, nella certezza del diritto, premessa indispensabile per attrarre investimenti reali italiani ed esteri.

6.215

EMENDAMENTO

^{se}
~~All'art. 10~~, comma 21, in fine aggiungere le seguenti parole:

“Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni “lineari” di spesa del 10 per cento.”

Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio.

Il bilancio complessivo del C.N.E.L. si adegua ad un taglio del 20 per cento dal 2014 e del 30 per cento a decorrere dal 2015, nella prospettiva di una riforma legislativa dell'organo di rilievo costituzionale che lo renda più idoneo alle esigenze istituzionali ed economico-sociali attuali.”

Sen. Divina
Sen. Comaroli
Sen. Bitonci

10.107

~~Emendamenti codice affetti e Lettere~~

EMENDAMENTO

~~Dopo l'art. 10, comma 21,~~ ^{del} aggiungere il seguente ~~comma:~~
"21. bis le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alla P.A. non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato."

Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e non possono essere di cilindrata superiore a 2.000 cc. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. E' altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri pro veritate ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla P.A. non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico."

Sen. Divina
Sen. Comaroli
Sen. Bitonci

10.108

Al *Capitolo* *sopprimere*
 All'articolo ~~10~~, comma 22, ~~alinea comma~~ *523*, ~~eliminare~~, ovunque ricorroni, le parole "ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994" ed aggiungere, alla fine del primo periodo, il seguente: "Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 2 milioni di euro." nonché aggiungere, infine, il seguente periodo: "Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 0,17 milioni di euro."

CONSOB

Conseguentemente


Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti modificazioni:

2014: - 2.170

2015: - 1.000

Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti modificazioni:

2015: - 1.170


 (ESPOSITO G.)

10.109

EMENDAMENTO

ART. 10

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis: "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente".

D'ALI

A. Ali

HAMBUR

M. Hamblin

10.112



A.S.1120

Emendamento

Art. 15

Al comma 17 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, al medesimo articolo 18, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<ed a quelle operanti nei settori in cui la regolazione della tariffa è demandata ad un'Autorità indipendente>>".

BROGLIA; ZANONI

Brogli

15.31

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:


"Art.16-bis.

1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:

<<All' articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;»>>.

2 Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3 All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196.

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIENZA, ZIN


16.0.3

EMENDAMENTO

DDL 1120

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

"Art.16-bis.


1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti modificazioni:

<<All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.">>

2 Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3 All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196.

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIENE, ZIN



16.0.4